

REP. 14/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
(decreto di omologazione del concordato preventivo
ex artt. 180, 181, 182 e 185 l.f.)

Il tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Adriano De Lellis	presidente
dott. Giorgio Scarsato	giudice
dott.ssa Stefania Grasselli	giudice relatore

nel giudizio di omologazione del concordato del concordato preventivo n. 5 del ruolo generale dell'anno 2018 ha emesso il seguente

decreto

premesse che:

- con ricorso *ex art.* 161, comma 6, l.f., depositato il 29.06.2018, la società debitrice OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, ovvero l'accordo di ristrutturazione *ex art.* 182 *bis* l.f., entro un termine fissato dal giudice;
- con provvedimento datato 11.07.2018, il tribunale ha concesso il termine di 60 giorni, ha nominato commissari giudiziali la dott.ssa Maria Matilde Varoli e l'avv. Elisa Boschioli e, con successivo decreto del 11.10.2018, è stata concessa una proroga di ulteriori 60 giorni;
- il 14.12.2018, la società ricorrente ha depositato domanda di concordato preventivo di natura liquidatoria, successivamente integrata in data 01.02.2019 a seguito di specifiche richieste di chiarimenti da parte del tribunale;
- con decreto del 14.03.2019, il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società Oppi Industria Alimentare S.r.l. in Liquidazione *ex art.* 163 l.f.;
- con decreti *ex art.* 163 *bis* l.f. del 14.03.2019, il tribunale ha disposto l'apertura dei procedimenti *ex art.* 163 *bis* l.f. aventi ad oggetto sia la cessione dell'immobile ad uso artigianale, dell'impianto



fotovoltaico realizzato sul lastrico di copertura del medesimo immobile e degli appezzamenti di terreni, siti in Piadena, via Adige n. 15; sia l'affitto del ramo d'azienda "T.E." sino al 13.05.2021 ed il successivo acquisto, nonché il contratto di *service*; all'udienza del 24.06.2019 le procedure competitive hanno avuto esito negativo in assenza di offerte;

- in data 17.07.2019, i commissari giudiziali hanno tempestivamente depositato la relazione particolareggiata di cui all'art. 172 l.f.;
- passati i venti giorni dall'adunanza dei creditori, svoltasi in data 02.10.2019, i commissari giudiziali hanno comunicato che, non essendo state previste classi, è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto ed, in particolare, il 68,774 % dell'importo complessivo ha espresso voto positivo, a fronte del 31,226% di voti contrari;
- il decreto di fissazione dell'udienza camerale, fissata per il 19.12.2019, è stato comunicato al Pubblico Ministero ed ai creditori dissenzienti;
- in data 05.12.2019, i commissari giudiziali hanno depositato il parere motivato *ex art. 180*, comma 2, l.f. in ordine alla proposta concordataria in cui, a fronte dell'aggiornamento dell'attivo e del passivo concordatario, sulla base dei fatti intervenuti successivamente al deposito della relazione *ex art. 172 l.f.*, hanno dichiarato che la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari risulterebbe stimata nella misura del 20,36%; in ordine, poi, alla fattibilità del piano, hanno evidenziato come la società affittuaria HARG, essendo rimasta morosa per il mancato versamento dei canoni pattuiti per entrambi i contratti, di *service* e di affitto d'azienda, sin dal maggio 2019, per un totale di € 102.480,00, ha proposto un piano di rientro;
- il 06.12.2019 la società debitrice ha prodotto memoria di costituzione;
- all'udienza collegiale del 19.12.2019 non ha presentato opposizione alcun creditore; tuttavia, il collegio, ritenuto opportuno posticipare l'omologazione del concordato preventivo alla verifica degli adempimenti della HARG, ha rinviato all'udienza del 6 febbraio 2020;
- i commissari giudiziali, nell'aggiornare il parere *ex art. 180 l.f.*, hanno dato atto che la HARG ha *medio tempore* sanato la propria morosità nei confronti della OPPI e che, al fine di garantire maggiore stabilità nel puntuale adempimento delle future obbligazioni a scadere, ha realizzato un aumento del capitale sociale;

ritenuto, dunque, che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 l.f. e che la procedura si è regolarmente svolta; in particolare, in ordine alla regolarità formale della stessa, si rileva che la società debitrice ha assolto agli obblighi informativi periodici, ha prodotto tutta la documentazione *ex lege* richiesta ed ha depositato nel termine indicato dal tribunale la somma stabilita a titolo di fondo spese per la procedura;



rilevato che il piano di concordato è di natura liquidatoria, prevedendo la dismissione di tutti i beni costituenti l'azienda;

rilevato che, in particolare, il piano prevede il realizzo dell'attivo mediante:

- a) la vendita del compendio immobiliare sito in Piadena, alla Via Adige, composto dall'immobile ad uso artigianale, l'impianto fotovoltaico e gli appezzamenti di terreno, per un valore di realizzo che, a fronte di offerta ricevuta dalla società Catering Immobiliare s.r.l. ed a seguito dell'esito negativo della procedura di offerte concorrenti *ex art. 163 bis l.f.*, si quantifica in € 1.200.000,00, oltre ad € 700.000,00 per il riscatto del bene in leasing; rispetto a tale immobile, inoltre, risultano già attivate le operazioni di sanatoria, come richieste nella *due diligence* effettuata dalla stessa acquirente;
- b) la vendita dell'immobile non strumentale sito in Piadena, alla Via Platina, per un valore di realizzo che si quantifica in € 394.008,30;
- c) la cessione del ramo d'azienda "T.E." all'odierna affittuaria, HARG S.R.L. – HEALTY AGING RESEARCH GROUP, a seguito di impegno irrevocabile d'acquisto per € 500.000,00, con relativi flussi attivi per complessivi € 724.806,45, comprensivi del canone di affitto d'azienda (€ 60.000,00 annui) e del canone relativo al contratto di service (€ 66.000,00 annui), a seguito dell'esito negativo della procedura di offerte concorrenti *ex art. 163 bis l.f.*;
- d) la vendita dei beni mobili e beni mobili registrati (automezzi) estranei al ramo d'azienda, già avvenuta nella fase prenotativa, con procedure competitive previa autorizzazione del tribunale, per un ammontare di € 65.000,00;
- e) la vendita delle giacenze di magazzino deperibili, estranee al ramo d'azienda, già avvenuta nella fase prenotativa, con procedure competitive previa autorizzazione del tribunale, per complessivi € 32.079,72;
- f) la vendita delle giacenze di magazzino no food per un valore stimato di € 32.637,93;
- g) il realizzo di titoli stimato in € 10.348,39;
- h) il realizzo di crediti di varia natura stimato in € 778.618,06;
- i) le disponibilità liquide di € 796.324,00 e che, dal parere dei commissari del 05.12.2019, a seguito della vendita degli automezzi e delle giacenze di magazzino "Food" aggiudicate a DAC, al 27.11.2019 ammontano complessivamente ad € 848.650,26;

rilevato che la proposta, quindi, a seguito delle modifiche apportate, prevede:

- il pagamento, in prededuzione, delle spese di giustizia e professionali al 100%;
- il pagamento del creditore ipotecario al 100%;



- il pagamento dei creditori privilegiati generali al 100%;
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura stimata del 23,29% del valore nominale dei loro crediti, aggiornato dai commissari giudiziali, nel parere *ex art.* 180 l.f., depositato in data 05.12.2019, nella misura del 20,36%;

considerato che la società ricorrente ha previsto di eseguire il piano concordatario entro il termine di tre anni dalla data dell'omologa;

considerato che i commissari giudiziali, nella relazione particolareggiata *ex art.* 172 l.f., hanno effettuato operazioni di verifiche sui saldi patrimoniali maggiormente significativi, nonché sulle voci attive e passive previste nella proposta di concordato, riscontrando la loro coerenza e veridicità con le scritture contabili della società ed effettuando, ove possibile, attività di comparazione con altra documentazione diversamente acquisita; hanno altresì effettuato valutazioni sulla consistenza dell'attivo concordatario, ancorché non abbiano ritenuto di dover nominare, a loro volta, dei tecnici per l'ulteriore stima dei beni da liquidare, essendo già depositate tre perizie di stima su tali beni;

ritenuto altresì che:

- conformemente all'ormai nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1524/2013), spetta *“al giudice verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, profili di incertezza, viceversa, si pongono laddove entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica. Questa è infatti legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati. È pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”*
- i poteri di controllo del tribunale sulla fattibilità del piano e di verifica sulla proposta sono stati accentuati dall'ultima riforma della legge fallimentare, attuata con il d. l. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, che ha introdotto, per il concordato liquidatorio, il limite del 20% dei crediti chirografari cui assicurare il pagamento (cit. art. 160, ultimo comma, l.f.), nonché l'indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il preponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (cfr. art. 161, comma 2, lett. e), l.f.);
- secondo il costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale, sulla base dell'attuale formulazione della normativa, si ritiene che spetti ai creditori il giudizio circa la fattibilità economica del piano proposto per adempiere alla proposta concordataria, spettando al tribunale garantire che i creditori siano stati messi in grado di poter effettuare le dovute valutazioni in modo consapevole ed informato;



- compete, quindi, ai creditori verificare se il piano concordatario risponde al soddisfacimento delle loro pretese in termini economici, ricadendo su di loro la responsabilità circa la valutazione sulla convenienza della proposta concordataria rispetto a diverse ed ulteriori soluzioni;
- a tal proposito, al fine di responsabilizzare ulteriormente il ceto creditorio, il legislatore del 2015 ha anche eliminato il previgente istituto del silenzio – assenso;

ritenuto che, nel caso di specie, i creditori sono stati ampiamente informati sul contenuto della proposta ed hanno volontariamente espresso il loro voto;

considerato che, a seguito degli aggiornamenti forniti dai commissari giudiziali, con particolare riferimento alla situazione della affittuaria HARG, non appaiono sussistere elementi ostativi alla concreta fattibilità del piano;

rilevato che, all'esito della procedura, ha espresso voto favorevole il 68,774 % del totale dei crediti ammessi al voto;

rilevato che nella proposta non è disposto nulla in ordine alle modalità della liquidazione e che, dunque, occorre nominare un comitato dei creditori ed un liquidatore, affinché quest'ultimo proceda alla liquidazione con le modalità previste dagli articoli da 105 a 108 *ter* l.f., in quanto compatibili;

visti gli artt. 180 e 182 l.f.;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- I. omologa il concordato preventivo della società OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P. I.V.A. 01375060199), con sede legale in Piadena (CR) alla via Adige n.15, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, Beatrice Oppi, alle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato approvati dai creditori;
- II. nomina giudice delegato la dott.ssa Stefania Grasselli;
- III. dà atto che i commissari giudiziali sono stati già nominati nelle persone della dott.ssa Maria Matilde Varoli e dell'avv. Elisa Boschirolì;
- IV. nomina liquidatore il dott. Paolo Mulattieri, con studio in Cremona;
- V. nomina il seguente comitato dei creditori:
 1. Losio Giacomo Rosolino,
 2. Credito Padano Banca di Credito Cooperativo,
 3. Granarolo s.p.a.;



VI. dispone che il liquidatore provveda alla liquidazione con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 *ter* l.f., depositando il piano di liquidazione in cancelleria fallimentare e dando comunicazione del piano stesso al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori;

VII. dispone che dovranno essere autorizzati dal comitato dei creditori gli atti di cui all'art. 182, comma 4, l.f.;

VIII. dispone che ogni decisione ulteriore in ordine alle modalità di esecuzione del piano dovrà essere presa dal liquidatore, previo parere positivo del comitato dei creditori e del commissario giudiziale ed il liquidatore ne darà informativa al giudice delegato; solo in caso di dissenso e/o mancanza del parere di uno dei suddetti organi, provvederà il giudice delegato;

IX. dispone che il liquidatore provveda, inoltre, all'esecuzione del piano ed al pagamento tempestivo dei creditori secondo i tempi previsti dal piano concordatario tramite bonifici bancari, previa redazione del progetto di ripartizione, corredato dal parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale, da depositare in cancelleria; il liquidatore provvederà, altresì, con periodicità semestrale a far data dalla nomina, a redigere i rapporti riepilogativi di cui agli artt. 33, comma 5 e 182, comma 6 l.f., trasmettendone copia tramite posta elettronica certificata al commissario giudiziale, il quale, a sua volta, li comunicherà ai creditori ai sensi dell'art. 171, comma 2 l.f.;

X. le somme riscosse verranno accreditate sul conto corrente già in essere intestato alla procedura, vincolato alla firma congiunta del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale;

XI. dispone che, per i creditori che non si presentano o che sono irreperibili, si applica in via analogica la disciplina di cui all'art. 117, comma 4, l.f.;

XII. il commissario giudiziale riferirà al giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali;

XIII. rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione;

XIV. dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

XV. manda alla cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società debitrice, al liquidatore giudiziale ed al commissario giudiziale il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori concordatari;

XVI. manda alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f.

Così deciso in Cremona, alla camera di consiglio del 06/02/2020

Il giudice relatore

dott.ssa Stefania Grasselli

Il presidente

dott. Adriano De Lellis

Pagina 6

Depositato in Cancelleria in data



19/02/2020

Il Cancelliere - C1 -
(Pin/Dott. Marcello)

